

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 598

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati MAGLIETTA, GOMEZ D'AYALA, MACRELLI,
CACCIATORE, SCHIANO, BETTOLI, ARENELLA, FASANO**

Presentata il 27 novembre 1958

Norme in materia di controversie del lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le controversie giudiziarie nella materia del lavoro sono oggi disciplinate dallo speciale rito previsto dal Codice di procedura civile, indubbiamente ispirato alla esigenza di una maggiore speditezza del processo e di una più adeguata tutela di quelle parti che per varie ragioni, soprattutto di indole economica, si trovano in una posizione subordinata rispetto alle altre.

I mezzi predisposti tuttavia, come l'esperienza degli anni di applicazione di quelle norme ha dimostrato, non hanno sopperito alla esigenza, tanto più quando con la liquidazione delle strutture corporative, le norme relative all'esperimento della conciliazione sindacale sono rimaste inoperanti.

Il tempo strettamente necessario allo svolgimento del processo, che nella materia del lavoro impone sempre una complessa istruttoria, anche quando non intervengano lungaggini artificialmente imposte da una delle parti in causa, contribuisce ad accentuare quella posizione di inferiorità del lavoratore alla quale abbiamo innanzi accennato.

Una siffatta situazione appare tanto più inammissibile oggi, ove la si consideri in relazione ai principi di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge sanciti solennemente dalla Carta costituzionale.

Avvisano i proponenti che la restaurazione del principio dell'obbligatorio esperi-

mento di conciliazione ed una misura diretta a consentire al lavoratore la possibilità di attesa del regolare svolgimento del processo possano valere se non ad assicurare quella piena condizione di parità che la Carta costituzionale promette, almeno un migliore equilibrio nella posizione rispettiva delle parti nel corso del processo.

Con la proposta che sottoponiamo al vostro giudizio si suggerisce:

in relazione all'articolo n. 185 del Codice di procedura civile di rendere obbligatorio l'esperimento della conciliazione nelle controversie del lavoro;

in relazione all'articolo 178 del Codice di procedura civile di assicurare che la decisione sulla domanda di provvisionale sia pronunciata dal giudice istruttore nell'atto stesso in cui fallisca il tentativo di conciliazione.

In particolare quest'ultima misura mentre consentirebbe al giudice sulla base delle stesse dichiarazioni e del comportamento processuale delle parti di disporre degli elementi più utili ai fini della decisione in materia di provvisionale, contribuirebbe a scoraggiare ogni tentativo defatigatorio del datore di lavoro e nello stesso tempo ad assicurare al lavoratore quella possibilità di attesa dello svolgimento del processo alla quale abbiamo innanzi accennato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 439 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga le parti e, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 185, interpone i suoi buoni uffici per conciliare le parti.

Se la conciliazione non riesce, il giudice istruttore, su istanza di parte e sulla base delle risultanze dell'interrogatorio e delle altre dichiarazioni delle parti, determina con ordinanza la misura della provvisionale. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Essa può essere impugnata solo nel modo previsto dal primo comma dell'articolo 178 del Codice di procedura civile.

Il giudice può inoltre disporre di ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni. Può disporre la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal Codice civile.

Si applica davanti al tribunale la disposizione dell'articolo 316 ».

ART. 2.

Le norme di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e si applicano ai giudizi in corso non ancora assegnati al Collegio.